

COVID-19

In data 28 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 137/2020, **Decreto Ristori**, che contiene, tra le altre, importanti misure in ambito lavoristico che qui di seguito si riportano. Il Decreto entra in vigore in data odierna, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

AMMORTIZZATORI SOCIALI – ULTERIORI SETTIMANE

L'articolo 12, ai commi da 1 a 7 del *Decreto Ristori*, al fine di far fronte all'emergenza sanitaria causata dalla ripresa dei contagi, dispone ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario connesse all'emergenza COVID-19 da fruire nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021.

Eventuali periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del *Decreto Agosto* (articolo 1 Decreto-Legge n. 104/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati automaticamente, se autorizzati, alle 6 settimane previste dal decreto in esame.

Tali 6 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il secondo blocco delle 9 settimane previste dal *Decreto Agosto* (quelle da richiedere con causale "COVID-19 con fatturato") ed a condizione che il suddetto periodo sia completamente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori che siano stati interessati dalle limitazioni introdotte dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive.

La concessione delle suddette 6 settimane di ammortizzatore sociale avviene senza oneri aggiuntivi a carico delle aziende che abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o che abbiano avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2020; in caso contrario, è previsto il versamento di un contributo aggiuntivo così stabilito:

- ◆ 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

- ◆ 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il termine di presentazione delle domande di concessione all'INPS, in linea con quanto stabilito nelle precedenti disposizioni in materia, è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del *Decreto Ristori*, ossia il 30 novembre 2020. Alla domanda deve essere allegata la autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

Benché nulla viene detto a proposito degli aspetti procedurali, in analogia con il *Decreto Agosto*, si ritiene necessaria la preventiva informativa sindacale.

È confermata la possibilità del pagamento diretto da parte dell'INPS. A tal fine il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 7 dispone che la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

PROROGA DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Il divieto di licenziamento, inizialmente introdotto dal Decreto "*Cura Italia*" e successivamente prorogato è stato ora posticipato al 31 gennaio 2021. Si ricorda che ci si riferisce ai licenziamenti "economici" legate a ragioni organizzative. Restano escluse dal divieto i licenziamenti intervenuti nei seguenti casi:

- ◆ cessazione definitiva dell'attività di impresa con messa in liquidazione della Società, senza continuazione, anche parziale dell'attività;
- ◆ fallimento senza esercizio provvisorio della Società;
- ◆ cambio di appalto nel caso di riassunzione dei dipendenti da parte dell'impresa subentrante avvenuta in forza di legge, per previsione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di previsione del contratto di appalto;

- ◆ nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

Con riferimento alla contribuzione previdenziale è disposta la proroga dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto-Legge n. 104/2020 per le aziende del settore privato non agricolo che non facciano ricorso agli ammortizzatori sociali.

In particolare, alle aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell'azienda (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane rispetto a quello previsto all'articolo 3 del Decreto-Legge n. 104/2020 (4 mesi da beneficiare entro il 31 dicembre 2020), da fruire entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020. L'importo dello sgravio deve essere riparametrato ed applicato su base mensile.


I datori di lavoro che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del *Decreto Agosto*, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Si ricorda che l'effettivo beneficio di tale agevolazione, in quanto qualificata "aiuto di Stato" è subordinato alla preventiva accettazione da parte della Commissione Europea.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

I datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato ed appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono quale attività prevalente una di quelle previste dai codici ATECO riportati nell'allegato 1 del Decreto in commento, possono beneficiare della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

In particolare, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.



Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Per ulteriori approfondimenti:
Pirola Pennuto Zei & Associati

◆ **Dott. Carlo Dori:** carlo.dori@studiopirola.com